

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA -

RICORSO

Nell'interesse di:

Prof.ssa ROSARIA BRUSAFERRI (C.F.: BRSRSR58T67F761F), nata il 27.12.58 a Moscazzano (CR), residente in Crema, P.zza Garibaldi n. 70/a, rappresentata e difesa, con poteri congiunti e disgiunti tra loro, dall'**Avv. Elena Giardina** (C.F. GRDLNE68T46I441V - fax: 02/867850 - PEC: elena.giardina@milano.pecavvocati.it), del Foro di Milano, e dall'**Avv. Fabio Francesco Franco** (C.F. FRNFFR63P01F152R - fax: 06/3235404 - PEC: fabiofrancescofranco@ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma - *i quali dichiarano (ai sensi dell'art. 366 c.p.c.) di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al seguente numero di fax: 02/867850 oppure ai seguenti indirizzi PEC: elena.giardina@milano.pecavvocati.it e fabiofrancescofranco@ordineavvocatiroma.org*), eleggendo domicilio presso lo studio del secondo in **Roma, via G.B. da Palestrina, n. 19**, giusta "procura alle liti 16.05.2019" in calce;

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- **MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA** (C.F.: 80012550929), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12

nonché, sempre per quanto occorrere possa, dandone comunicazione a:

- **Prof.ssa CARMEN LANZOTTI** (C.F.: LNZCMN75H64A783D) residente in Milano (cap 20124) - Via Settala Lodovico, n. 39;

per l'annullamento e/o riforma, previa sospensione dell'efficacia

- del Decreto MIUR-Direzione generale per il personale scolastico (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione), a firma del capo del Dipartimento Palumbo Carmela del 27 marzo 2019, prot. n. AOODPIT n.0000395, di ammissione alle prove orali dei candidati di cui all'allegato elenco (in relazione al "corso-concorso nazionale per esami e titoli finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali" bandito con DDG del 23.11.17 n. 1259 del MIUR, pubblicato sulla GU n. 90 del 24.11.2017, doc. 4), e, quindi, per la declaratoria di illegittimità di tale decreto, e dell'allegato elenco, nella parte in cui non recano il nominativo dell'odierna ricorrente tra quelli degli ammessi alla successiva prova orale, onde accedere ai ruoli della dirigenza scolastica (docc. 1 e 2); nonché, del DDG MIUR del 20 maggio 2019 prot. AOODPIT n.0000738 di integrazione del suddetto elenco (doc. 3);

- della scheda di valutazione della prova scritta della ricorrente (doc. 8) e del verbale di correzione n. 9 dell'8.03.2019 della Sottocommissione n. 5 (doc. 17);
- nonché di tutti gli atti presupposti, prodromici, connessi e conseguenti alla formazione del predetto elenco, anche se non espressamente menzionati (*ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, e non esaustivo: il verbale d'aula della prova scritta 18.10.2018 svoltasi presso la sede di IP "Cesar Presenti" Bergamo doc. 6; i vari decreti di nomina e di sostituzione dei componenti delle Commissioni; il verbale 25.01.2019 - doc. 19 - con indicazione per criteri omogenei di valutazione prove scritte; gli atti relativi alla pubblicazione dei calendari delle prove orali, delle rettifiche successive; tutti gli atti relativi al "Rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, per i soli candidati della Regione Sardegna", come da avviso su GU n.89 del 09.11.2018; il verbale MIUR 26.3.2019 relativo alle operazioni scioglimento dell'anonimato, doc. 20*);
- in generale, tutti gli atti - non cognitivi - oggetto delle istanze di accesso agli atti che, all'oggi, la P.A. non ha evaso o ha evaso solo parzialmente (docc. 9/14);
- di tutti gli atti preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi (*anche se non espressamente menzionati*), comunque lesivi della posizione della ricorrente;
- con espressa riserva di motivi aggiunti;

nonché per l'accertamento,

per i motivi in atti, del **diritto della ricorrente** ad essere **ammessa** - *con riserva* - allo svolgimento della **prova orale** per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (in relazione al "*corso-concorso per esami e titoli finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*" bandito con il DDG del 23.11.17 n. 1259 del MIUR); e per la conseguente **condanna** dell'Amministrazione resistente all'ammissione dell'odierna ricorrente all'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del corso-concorso in esame; nonché, eventualmente (*ove occorresse, in ragione dei vizi denunciati*), all'ammissione della stessa alla ripetizione e/o ricorrezione della prova scritta.

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente a poter accedere ai documenti oggetto di accesso agli atti (*ove l'Amministrazione non dovesse provvedere, in tutto o in parte, all'ostensione di quanto richiesto dalla ricorrente attraverso l'accesso agli atti, cfr. docc. 9/14*) e, in ogni caso, tutti i verbali della Sottocommissione n. 5 insediatasi in Campania (accesso atti 10.05.2019, doc. 14) con l'indicazione del punteggio complessivo assegnato alle prove scritte, per accertare (anche, ma non solo, attraverso la percentuale degli ammessi alla prova orale) se vi sia stata corretta applicazione delle prescrizioni e dei criteri di valutazione predisposti dalla Commissione in seduta plenaria per garantire omogeneità di giudizio (verbale 25.01.2019, doc. 19).

I FATTI

Dalla prova selettiva allo svolgimento della prova scritta.

- 1) Con il DDG del 23.11.17 n. 1259 del MIUR (pubblicato sulla GU n. 90 del 24.11.2017, doc. 4) è stato bandito il *“corso-concorso nazionale per esami e titoli finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali”*.
- 2) La disciplina del corso-concorso è contenuta nel DM n. 138/2017 (*“Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica ecc....”*).
- 3) Su oltre 24.000 partecipanti, solo in 8736 hanno passato la preselettiva (al netto di chi è stato ammesso con riserva a seguito di ricorso giurisdizionali).
- 4) La ricorrente superava le prove preselettive svoltesi in data 23.07.2017 con punteggio di 88,90/100 (doc. 5) e, pertanto, partecipava alla prova scritta del 18.10.2018, sostenendo la stessa presso la sede del IP “Cesare Pesenti” Bergamo, nell’aula n. 152 (doc. 6).
- 5) La Prof.ssa Brusaverri ha avuto numerosi problemi nella redazione della propria prova scritta a causa del difettoso funzionamento della tastiera del proprio computer. La ricorrente (la cui postazione informatica si trovava all’ultima fila dell’aula) tentò, senza successo (anche per le lamentele dei candidati vicini di postazione, che chiedevano silenzio), di richiamare l’attenzione dei referenti d’aula per segnalare la problematica. Peraltro, nell’aula non erano presenti tastiere di riserva e, di conseguenza, una eventuale sostituzione della stessa avrebbe sicuramente comportato per la ricorrente una perdita di tempo non inferiore ai 15/20 minuti.
- 6) La Prof.ssa Brusaverri ha quindi dovuto svolgere la prova scritta con una tastiera mal funzionante in quanto erano difettosi: sia il tasto shift che il tasto della barra spaziatrice.
Il difettoso funzionamento della tastiera (modello vetusto) ha causato alla ricorrente gravi perdite di tempo in quanto l’hanno tra l’altro costretta, per tutta la durata della prova, a tornare continuamente indietro:
 - sia per separare le parole a causa del *“continuum grafico”* prodotto dal difettoso funzionamento della barra spaziatrice;
 - sia per l’utilizzo della lettera maiuscola, a causa del difettoso funzionamento del tasto shift.

In ogni caso, per tutta la prova la prof.ssa Brusaverri è stata costretta a “battere” con forza sul tasto della barra spaziatrice, prestando continuamente attenzione a correggere le parole che - così facendo - venivano digitate erroneamente. Del resto, non essendo stati ancora elaborati i sotto-criteri di valutazione (le griglie furono adottate il 25.01.2019, doc. 19), la ricorrente voleva evitare errori di battitura che potessero compromettere il punteggio.

Tra l’altro il descritto difettoso funzionamento della sbarra spaziatrice, aggiunto all’assenza

del tasto che consentiva di andare a capo, costrinse la ricorrente - per poter andare a capo - a premere ripetutamente un tasto (appunto, la sbarra spaziatrice) mal funzionante.

- 7) La prova del difettoso funzionamento della tastiera emerge:
- dal verbale d'aula della prova scritta, che riporta la segnalazione della problematica informatica (doc. 6);
 - dall' "impaginazione" e, comunque, dal layout della prova scritta (doc. 7), dove appaiono evidenti le difficoltà a gestire correttamente gli spazi (*si vedano, ad esempio, gli errori di spaziatura in corrispondenza delle parentesi o in occasione dell'inserimento della punteggiatura; le parole non completate; gli articoli non coerenti con i sostantivi che precedono: tutte problematiche che hanno influito sul punteggio*).
- 8) Rilevato che la Prof.ssa Brusafferri - come suggerito nei Corsi di Formazione - aveva iniziato la prova scritta rispondendo (*correttamente, con una sola eccezione: con conseguente punteggio di 18/20*) ai quesiti in lingua straniera, sono gli stessi "voti" assegnati alla ricorrente a dimostrare che la perdita di tempo causata dal difettoso funzionamento della tastiera è stata dirimente e assolutamente decisiva nel mancato raggiungimento della votazione di 70 punti (il punteggio ottenuto è stato di 64 punti).

Infatti i voti peggiorano con il susseguirsi dei quesiti e, di concerto, con l'approssimarsi della fine del tempo concesso per la prova: dal voto quasi massimo al primo quesito (15 punti su 16) e dal voto più che buono al secondo quesito (10 punti, sempre su 16), si finisce infatti per scendere ai voti di 6.75 e di 5.75 punti (su 16) al quarto ed al quinto, ed ultimo, quesito: doc. 8.

- 9) Ma a compromettere il regolare svolgimento della prova scritta è stato anche il software utilizzato (gestito dal Consorzio Interuniversitario Cineca) ed installato sulle postazioni informatiche, che ha mostrato tutte le criticità ed inadeguatezze meglio illustrate nel motivo n. I di ricorso (vedere infra).
- 10) Si precisa che, come da dichiarazione del suo Dirigente Scolastico (doc. 16), la ricorrente è docente che, negli anni, ha acquisito la specializzazione e ha ricoperto gli incarichi (relativi alle materie oggetto di esame) di seguito elencati:

- incaricata di Funzione Strumentale al PTOF (come da decreti di incarico del Dirigente Scolastico), **che è funzione espressamente interessata dai QUESITI n. 1 n. 2 e n. 4;**

- da 9 anni è componente della segreteria del Consiglio di Istituto, **funzione interessata dai QUESITI n. 2, 3 e 4;**

- da tre anni è componente del NIV (Nucleo Interno Valutazione della scuola), **che costituisce funzione interessata dal QUESITO n. 5;**

- è Animatore Digitale della scuola, in quanto tale si occupa della stesura dei PON

(Programmi Operativi Nazionali), del laboratorio di informatica (da 10 anni), insegna Tecnologia quale esperta di Coding e con il DSGA (Direttore Servizi Generali e Amministrativi) si occupa anche di individuare gli esperti in tale materia; sempre in tale campo, ha acquisito la certificazione europea ECDL (patente europea informatica European Computer Driving Licence) e la CERT LIM certificazione europea per uso della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) nelle classi;

- possiede l'abilitazione per insegnare la lingua francese nella scuola primaria, ed ha scelto di svolgere la prova scritta in tale lingua nonostante sia in possesso anche della certificazione B1 di lingua inglese (che insegna).

Sull'esito della prova scritta e sull'accesso agli atti.

- 11) In data 27.03.2019 MIUR ha pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove scritte con il DDG **n. AOODPIT n.0000395**: elenco nel quale non compare il nominativo della ricorrente (docc. 1 e 2), neppure dopo l'integrazione di cui al DDG MIUR del 20 maggio 2019 prot. AOODPIT n.0000738 (doc. 3);
- 12) Si precisa sin da subito come MIUR non indicava la votazione ottenuta dai candidati non ammessi, obbligandoli all'accesso agli atti.
- 13) In particolare la ricorrente è stata costretta a presentare varie istanze di accesso per avere, tra l'altro, copia della propria prova e della relativa valutazione; segnatamente:
 - in data 31.03.2019, n. 2 istanze di accesso (docc. 9 e 10), riscontrate solo riguardo alla consegna della copia della prova scritta e della scheda di valutazione con l'assegnazione dei punteggi (docc. 7 e 8), tramite accesso sul portale del Ministero in data 8.05.2019, nell'area riservata di Polis (doc. 11);
 - in data 23.04.19, indirizzata al Ds dell'Istituto (doc. 12), riscontrata (doc. 13), con invio del verbale d'aula della prova scritta: doc. 6;
- 14) Inizialmente, riguardo alla propria prova scritta, alla Prof.ssa Brusafferri è stata consegnata solo la copia stampata dell'elaborato e la scheda di valutazione dai quali risulta l'assegnazione del punteggio complessivo di 64/100 (per accedere alla prova orale servivano 70 punti) così composto:
 - 46,00 punti (su 80,00) per i quesiti a risposta aperta (Q1: 14,00 punti; Q2: 10,00 punti; Q3: 8,50 punti; Q4: 6,75 punti; Q5: 5,75 punti);
 - 18 punti (su 20,00) per i quesiti a risposta chiusa (lingua straniera).
- 15) Soltanto a seguito dell'ennesima istanza di accesso agli atti (del 10.5.2019, doc. 14) alla ricorrente è stato messo a disposizione anche il verbale sottoscritto dalla Sottocommissione giudicatrice n. 5: il verbale n. 9, sub doc. 17.

Tuttavia, ancora oggi inspiegabilmente tale verbale non compare sul sito ministeriale, nell'area riservata Polis. L'istanza di accesso agli atti del 10.05.2019 e quelle ex art. 63 e ss CPA qui svolte mirano, tra l'altro, a verificare se, e quando, il verbale n. 9 sia mai stato validato.

- 16) Si segnala sin da ora come l'operato della Sottocommissione n. 5 Campania (che ha corretto la prova della ricorrente) sia viziato da anomalie, lacune e irregolarità che - *attestate dai verbali di cui si è allo stato in possesso (docc. 17/18)* - meglio saranno illustrare nei motivi in diritto.

Sulle irregolarità che hanno interessato lo svolgimento della prova scritta.

- 17) E' mancata l'unicità della prova scritta che non si è svolta in un'unica data considerato che, a seguito di provvedimento 17.10.2018, l'USR della Sardegna decideva il differimento di detta prova a seguito dell'ordinanza con cui il Sindaco di Cagliari aveva disposto la chiusura delle scuole per motivi legati alle condizioni meteorologiche. Anziché il 18.10.2018, in Sardegna la prova scritta si è tenuta il 13.12.2018 (come risulta dal "diario" per tale prova pubblicato sulla GU il 9.11.2018).
- 18) Detta circostanza rileva soprattutto ai fini della disparità di giudizio in quanto è documentale che:
- mentre tutti i candidati "non sardi" (tra cui, la ricorrente) che hanno svolto la prova scritta il 18.10.2018 hanno avuto conoscenza dei *"quadri di riferimento della prova scritta"* (comprensivi delle fonti bibliografiche) il 17.10.2018, ossia il giorno prima (http://www.istruzione.it/concorso_ds/prova_scritta.shtml);
 - i candidati "sardi", che hanno svolto la prova il 13.12.2018, si sono visti confermare i quadri di riferimento (quindi, anche le fonti bibliografiche) che, quindi, avevano conosciuto con quasi due mesi di anticipo (docc. 21/22, e sempre http://www.istruzione.it/concorso_ds/prova_scritta.shtml).
- 19) La gara si è tra l'altro svolta:
- in violazione delle prescrizioni regolamentari e del bando, con particolare riferimento all'art. 8 comma 4 del Bando 23.11.2017 in GU n.90/2017 (*che prevedeva, per la prova scritta, la proposizione di 5 quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera, mentre di fatto n. 2 dei quesiti a risposta scritta erano in realtà "studio di caso": motivo di diritto n. II*) e delle prescrizioni fissate da MIUR con verbale 25.01.2019 (ivi doc. 19) per garantire, tra l'altro, omogeneità di giudizio;
 - con modalità difformi a livello regionale, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 8 del Bando 23.11.2017;
 - con irregolarità nella formazione delle Sottocommissioni; nella valutazione e correzione delle prove, nonché nella redazione dei relativi verbali; con disomogenea applicazione dei

criteri di valutazione delle prove ecc....

- 20) L'anonimato risulterebbe essere stato sciolto in data 26.03.2019, come da verbale che si allega (doc. 20).

MOTIVI IN DIRITTO

- 1) **VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE E/O REGOLAMENTO (D.P.R. N. 487/94; DLGS 165/2001; DPR 140/2008; DM 138/2017; DDG n. 1259 del 23.11.2017; L. N. 241/90). ECCESSO DI POTERE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, CHIAREZZA E LEGALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 97 COSTITUZIONE); PER INGIUSTIZIA E ARBITRARIETÀ MANIFESTA.**

1.I) Innanzitutto, l'esclusione della ricorrente dalla prova orale è avvenuta in esito allo svolgimento di prova scritta che - *tanto con specifico riferimento alla peculiare situazione della Prof.ssa Brusaferrì; quanto in generale* - risulta viziata dalle disposizioni normative e regolamentari in materia (tra gli altri D.P.R. N. 487/94; DLGS 165/2001; DPR 140/2008; DM 138/2017; DDG n. 1259 del 23.11.2017) e da eccesso di potere per violazione del canone di trasparenza, chiarezza e legalità dell'azione amministrativa.

Come evidenziato nella narrativa in fatto, la ricorrente ha avuto problemi nella redazione della propria prova scritta a causa del difettoso funzionamento della tastiera del proprio computer riguardanti: il tasto shift ed il tasto della barra spaziatrice.

Tale difetti hanno causato alla ricorrente notevoli perdite di tempo in quanto l'hanno costretta, per tutta la durata della prova, a tornare continuamente indietro: sia per separare le parole a causa del "continuum grafico" prodotto dal difettoso funzionamento della sbarra spaziatrice; sia per utilizzare la lettera maiuscola, a causa del difettoso funzionamento del tasto shift.

Si ribadisce come la prova del difettoso funzionamento della tastiera sia oggettivamente dimostrata:

- dal verbale d'aula della prova scritta, che **riporta la segnalazione della problematica informatica** (doc. 6);
- dall'impaginazione e, in genere, dal "layout" (impostazione grafica) della prova scritta (doc. 7) che testimoniano le difficoltà a gestire correttamente gli spazi e la scrittura stessa delle parole (*si vedano, ad esempio, gli errori di spaziatura in corrispondenza delle parentesi o in occasione dell'inserimento della punteggiatura; le parole non completate; gli articoli non coerenti con i sostantivi che precedono: tutte problematiche che hanno influito sul punteggio*).

Il difettoso funzionamento della sbarra spaziatrice e l'assenza del tasto che consentiva di andare a capo hanno aggravato la perdita di tempo: la ricorrente, per poter andare a capo, era costretta ogni volta a digitare ripetutamente un tasto (appunto, la sbarra spaziatrice) mal funzionante.

Si ribadisce come, per tutta la prova, la prof.ssa Brusaferrì sia stata altresì costretta a "battere" con

forza il tasto della barra spaziatrice, prestando attenzione a correggere le parole che - così facendo - venivano digitate erroneamente. Non essendo stati ancora elaborati i sotto-criteri di valutazione (le griglie furono adottate il 25.01.2019, doc. 19), la ricorrente voleva evitare errori di battitura che potessero compromettere il punteggio.

Detto che - come suggerito nei Corsi di Formazione - la Prof.ssa Brusaferrì aveva iniziato la prova scritta con i quesiti in lingua straniera (*rispondendo correttamente, con una sola eccezione: con conseguente punteggio di 18/20*), sono gli stessi “voti” assegnati alla ricorrente ad attestare come la perdita di tempo causata dal difettoso funzionamento della tastiera sia stata circostanza dirimente e assolutamente decisiva nel mancato raggiungimento della votazione di 70 punti.

Come già rilevato nella narrativa in fatto, i voti che peggiorano con il susseguirsi dei quesiti e, di conseguenza, con l'approssimarsi della fine del tempo concesso per la prova: dal voto quasi massimo al primo quesito (15 punti su 16) e dal voto più che buono al secondo quesito (10 punti, sempre su 16), si finisce infatti ai voti di 6.75 e di 5.75 punti (su 16) al quarto ed al quinto, ed ultimo, quesito.

Il dato oggettivo appena descritto conferma come la ricorrente, visto il termine ridotto di 150 minuti per l'espletamento della prova, sia stata fortemente penalizzata dalla perdita di tempo causata dal difettoso funzionamento della tastiera; **una perdita di tempo che impedì alla Prof.ssa Brusaferrì: vuoi di completare i quesiti n. 4 e 5; vuoi di rileggere le risposte.**

Il mancato e difettoso funzionamento del **materiale informatico** fornito alla ricorrente a causa dei descritti difetti della tastiera costituisce circostanza che non può non avere compromesso - *inficiandone il corretto espletamento* - la prova "a tempo" tenuto conto che il bando aveva previsto 150 minuti complessivi per 15 quesiti (di cui 5 a risposta aperta): quindi, in media, 10 minuti per ciascun quesito!

Pertanto, il bassissimo punteggio assegnato alla ricorrente al **quesito n. 4**, non può non essere imputato alle perdite di tempo dovute alle problematiche tecniche qui descritte visto che detto quesito interessava due funzioni (quelle di Funzione Strumentale al PTOF e quella di componente della segreteria del Consiglio di Istituto) che la Prof.ssa Brusaferrì ricopre da tempo (sempre doc. 16).

Lo stesso dicasi per il basso punteggio attribuito al **quesito n. 5: quesito che interessa una funzione, quella di componente del NIV, che la Prof.ssa Brusaferrì ricopre da tre anni** (doc. 16).

Senza dimenticare che il difettoso funzionamento della tastiera ha sicuramente influito (per i motivi dedotti) nell'attribuzione del punteggio relativo all'indicatore n. 1 del sottocriterio 4: quello relativo alla *“proprietà linguistico-espressiva”*.

1.II) Non solo. Il regolare svolgimento della prova scritta da parte della ricorrente è stato altresì compromesso dal mancato corretto funzionamento e, comunque, dall'inadeguatezza e dalle

numerose criticità del software CINECA utilizzato dal Miur (punti 8 e ss. della narrativa in fatto) qui di seguito descritte.

i. ***Funzione di Salvataggio non automatica.***

Per salvare bisognava pigiare il tasto CONFERMA E PROCEDI. Nel pigiarlo, si veniva reindirizzati in una nuova schermata, contenente la domanda successiva; non era prevista la possibilità di salvare il lavoro in corso d'opera, rimanendo all'interno del quesito.

ii. ***Per tornare indietro, il candidato era tenuto a selezionare tra due tasti "SI" o "NO".***

Non si capiva se la risposta affermativa avrebbe consentito di salvare la risposta, per tornarvi poi; si trattava in ogni caso di meccanismo inutilmente “dispendioso” (in termini di tempo), neppure esplicitato nel tutorial redatto da Miur, relativo alle indicazioni operative;

iii. ***Funzioni "Taglia, copia e incolla" disabilitate.***

iv. ***Lay-out grafico fuorviante.***

L'impostazione della pagina era orizzontale e un solo rigo conteneva 250 caratteri.

Di norma il lay-out grafico di un testo scritto è costituito da 75/80 caratteri (spazi inclusi) ogni rigo.

L'impostazione descritta era altamente disorientante, in quanto imponeva al candidato “salti oculari”, a tutto discapito di concentrazione e della focalizzazione;

v. ***Funzione “correttore automatico” disabilitata;*** con perdita di tempo per apportare le dovute correzioni.

vi. ***Software funzionante in maniera difforme rispetto alle istruzioni fornite (e al tutorial MIUR).***

Nello specifico, tra l'altro l'art. 8 comma 7 prevedeva che, scaduti i 150 minuti, il sistema informatico interrompesse la procedura acquisendo le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.

In realtà, **la ricorrente contesta con forza che - nel suo caso - ciò sia accaduto.**

Come narrato, dopo aver risposto ai quesiti a forma chiusa (in lingua straniera), allo scadere dei 150 minuti la ricorrente stava completando i quesiti 4 e 5: le risposte avrebbero dovuto essere “salvate” automaticamente dal sistema.

In particolare, la Prof.ssa Brusafferri rileva come la risposta al quesito 5, risultante dalla prova scritta consegnatole (doc. 7), non sia affatto completa: **ad attestarlo, tra l'altro, il fatto che il terzo capoverso, iniziando con l'inciso “ e può invitare....”, risulta oggettivamente incompleto.**

Quanto sopra dedotto giustifica, tra l'altro, la richiesta di CTU e/o verifica svolta in atti.

vii. ***Assenza report finale.***

Come doveroso, al termine della prova, onde avere la dimostrazione dell'esatto contenuto della stessa, sarebbe stato necessario procedere alla stampa di un report (appunto, del contenuto della prova) da fare sottoscrivere ai candidati e da inserire nella busta chiusa unitamente al codice

segreto assegnato.

In questo modo, i candidati avrebbero potuto attestare con certezza, nell'immediatezza, la quantità e qualità dei quesiti svolti e, successivamente (dopo la correzione), verificare la corrispondenza tra il report e quanto salvato dal sistema informatico.

Il tutto in spregio al principio della trasparenza.

In conclusione, il mancato corretto funzionamento e l'inadeguatezza del software fornito in dotazione ai candidati "unito" - *per quanto attiene al materiale informatico in uso alla prof.ssa Brusaferrì* - al difettoso funzionamento della tastiera, hanno compromesso il regolare svolgimento della prova scritta della ricorrente.

A mero titolo esemplificativo si pensi a come la Prof.ssa Brusaferrì ben avrebbe potuto ricorrere - *nel tentativo di sopperire alla perdita di tempo causata dal difettoso funzionamento della propria tastiera* - alla funzione "copia ed incolla" (invece inspiegabilmente mancante!) per riprodurre il richiamo delle normative.

All'impossibilità di completare le risposte ai quesiti n. 4 e n. 5 per la carenza di tempo imputabile alle ragioni tecniche sopra descritte, è dunque conseguita la mancata assegnazione di un punteggio più alto.

Si ribadisce, infine, come il basso punteggio al **quesito n. 4** appaia imputabile alle perdite di tempo dovute alle problematiche tecniche qui descritte visto che detto quesito interessa due funzioni (*quelle di Funzione Strumentale al PTOF e quella di componente della segreteria del Consiglio di Istituto*) che la Prof.ssa Brusaferrì ricopre da tempo (sempre doc. 16).

Lo stesso dicasi per il basso punteggio attribuito al **quesito n. 5**: quesito che interessa una funzione, quella di componente del NIV, che la Prof.ssa Brusaferrì ricopre da tre anni (doc. 16).

Tali circostanze hanno carattere dirimente in quanto - *avendo conseguito il punteggio di 64, con voti insufficienti proprio ai quesiti n. 4 e n. 5* - alla odierna ricorrente, al fine del conseguimento del punteggio di 70 utile all'accesso alla prova orale, sarebbe bastata l'assegnazione di soltanto 6 punti in più.

A confermare dubbi in merito all'efficiente funzionamento del sistema informatico e sull'idoneità dello stesso a garantire uno svolgimento della procedura esente da vizi, in linea con i principi di correttezza, legalità, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, vi sono i tanti verbali (*alcuni redatti anche dopo lo scioglimento dell'anonimato, NdA!*) con i quali le commissioni provvedono a correggere le valutazioni per supposti errori materiali (doc. 23).

Di tali verbali meglio si dirà nel successivo motivo di censura.

Si evidenzia come tale sistema informatico avesse in passato già generato problematiche in precedenti concorsi pubblici (tra questi, il concorso scuola docenti 2016, doc. 27).

In conclusione, alla luce di quanto qui dedotto e documentato, si ritiene che **i problemi al**

materiale informatico (tastiera) messele a disposizione dal MIUR, unitamente alle problematiche attinenti al **non corretto funzionamento del sistema informatico CINECA, abbiano impedito alla Prof.ssa Brusafferri di poter svolgere regolarmente la propria prova scritta.**

Il Giudice Amministrativo ha già affermato come nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche il sistema informativo debba essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti; ciò in quanto *“le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti”*. (Tar Lazio III bis n.08312/2016).

Del resto, è evidente come le eventuali **disfunzioni del sistema informatico** non debbano ricadere sui candidati che devono poter svolgere la prova in condizioni ottimali.

2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE E/O REGOLAMENTO (D.P.R. N. 487/94; DPR 140/08; DLGS 165/2001; DM 138/2017; DDG n. 1259 del 23.11.2017) SOTTO ALTRI PROFILI. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO (“PAR CONDICIO”) TRA CONCORRENTI ED EQUITÀ; DI TRASPARENZA, CORRETTEZZA, CHIAREZZA, IMPARZIALITÀ E LEGALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 97 COSTITUZIONE); PER INGIUSTIZIA E ARBITRARIETÀ MANIFESTA. VIZIO DI ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE ASSENTE E/O CARENTE.

2.I) Relativamente all'espletamento, alla correzione e alla valutazione delle prove scritte la procedura si è svolta in violazione delle disposizioni normative e regolamentari (in primis, come fissate dal DM 138/2017 e dal DGG n. 1259 del 23.11.2017), nonché dei principi di parità di trattamento, trasparenza, chiarezza, imparzialità e legalità dell'azione amministrativa.

La disciplina del corso-concorso è contenuta nel DM MIUR n. 138/2017 e nel DDG n. 1259/2017 recante il *“Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali ecc....”* (di seguito, per brevità Bando).

Innanzitutto, l'art. 8 comma 2 del Bando prescriveva che **la prova scritta fosse unica** su tutto il territorio nazionale e dovesse svolgersi *“in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero...omissis...”*.

Tale norma prevedeva espressamente che qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non fosse possibile l'espletamento della prova scritta nella data programmata, MIUR ne disponeva il rinvio con comunicazione, anche in forma orale.

Ebbene, la causa di forza maggiore si è verificata in quanto, a seguito dell'ordinanza del Sindaco di Cagliari n. 62 del 17.10.2018 (di chiusura delle scuole per avverse condizioni metereologi che),

MIUR avvisava, in pari data, del rinvio dell'espletamento della prova scritta nella regione Sardegna.

Tuttavia, il rinvio venne disposto unicamente per i candidati chiamati ad espletare a prova in Sardegna.

Il descritto provvedimento di rinvio per una sola regione ha quindi fatto venir meno l'unicità della data e, di conseguenza, della stessa prova (chiaramente modificata), con evidente violazione del citato art. 8 comma 2 del Bando.

La violazione della norma in esame ha creato disparità di trattamento, violando altresì i principi di trasparenza, correttezza e legalità dell'azione amministrativa.

2.II) Soprattutto, la violazione della prescrizione dell'unicità della prova ha generato una ulteriore, palese, violazione del principio di parità di trattamento.

A norma dell'art. 8 del Bando (qui, il comma 9) i *“quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove”* (ai sensi del dettato dell'art. 13 comma 1 DM 138/2017) dovevano essere pubblicati sul sito internet di MIUR *“il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”*.

Mentre quindi la Proff.ssa Brusafferri - *al pari dei candidati che hanno svolto la prova in data 18.10.2018* - ha avuto contezza dei quadri di riferimento solo il giorno prima (ossia il 17.10.2018), i candidati *“sardi”*, che hanno svolto la prova il 13.12.2018, li hanno conosciuti con ben 57 giorni di anticipo.

Infatti, MIUR non ha modificato i *“quadri di riferimento”* (comprensivi delle bibliografie): cfr. docc. 21 e 22, e si veda http://www.istruzione.it/concorso_ds/prova_scritta.shtml.

E' innegabile l'ingiusto ed illegittimo (in quanto frutto di violazione delle norme regolamentari citate) vantaggio avuto dai candidati che hanno espletato la prova scritta in Sardegna per aver conosciuto, con indebito anticipo, i quadri di riferimento.

Sostanzialmente, oltre ad una tabella con l'indicazione dei criteri di valutazione dei 5 quesiti a risposta aperta, i *“quadri di riferimento”* si compongono delle *“fonti bibliografiche e sitografiche”* per le prove in lingua straniera.

Il vantaggio conseguito dai candidati *“sardi”* (*per aver avuto conoscenza di tali fonti con 57 giorni di anticipo, rispetto all'unico giorno di anticipo per gli altri candidati*) appare quindi palese.

Tale ingiusto vantaggio è oggettivamente dimostrato dall'altissima percentuale di candidati che hanno superato la prova scritta nella Regione Sardegna: dalle risultanze della graduatoria pubblicata sul sito internet MIUR emerge infatti come la Sardegna, con una percentuale di ammessi del 60%, sia quella che, insieme al Molise, ha avuto il maggior numero di promosse. Altre Regioni hanno percentuali ben più basse; tra queste: la Calabria il 23%; la Sicilia e la Campania il 29%; la Puglia il 35,5%.

2.III) L'espletamento della prova scritta è stato viziato da violazione delle prescrizioni di cui al Bando, anche sotto un altro rilevante profilo.

Sempre l'art. 8, al comma 4, del Bando stabiliva che la prova scritta dovesse articolarsi in "*cinque quesiti a risposta aperta*" e in "*due quesiti in lingua straniera*"; il successivo comma 5 precisava come i quesiti "*a risposta aperta*" dovessero vertere "*sulle materie d'esame di cui all'art. 10 comma 2 del decreto ministeriale*" (il DM 138/17, NdA).

Le materie dei quesiti avrebbero dovuto essere quelle elencate alle **lettere da a) a i) del comma 2 dell'art. 10 del DM citato.**

L'art. 10 comma 2 non contempla la risoluzione di "*un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico*" (la risoluzione di un caso è prevista, per contro, in sede di prova orale dall'art. 9 comma 1 del bando).

Ebbene, è innegabile come due tra i cinque quesiti a risposta aperta - segnatamente i quesiti n. 3 e n. 4 - costituiscano veri e propri esempi di "risoluzione di casi".

La "*risoluzione di un caso*" era stato oggetto della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici indetto nel 2011: va però precisato che ai candidati di tale concorso erano state assegnate 8 ore per svolgere la prova!

Per contro, nel corso-concorso che ci occupa i candidati avevano soltanto 150 minuti per rispondere a tutti i n. 7 quesiti; meglio, ai n. 15 quesiti (visto che quelli in lingua straniera sono, di fatto, n. 10): quindi, 10 minuti a quesito!

La palese violazione del DM 130/17 e del Bando ha altresì determinato una insanabile violazione: tanto del principio di legalità, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, visto che è stato sostanzialmente modificato l'oggetto della prova; quanto del principio di parità di trattamento, sempre con riferimento ai candidati che, in Sardegna, hanno svolto la prova in data 13.12.2018.

2.IV) La lesione dei principi di legalità, di trasparenza e di correttezza dell'azione amministrativa, e la violazione delle prescrizioni normative (*in primis, quelle dettate dal rispetto dell'anonimato*) e regolamentari, emergono altresì dalle irregolarità di seguito descritte.

MIUR non ha fornito indicazioni precise circa i criteri e gli strumenti (anche di natura tecnico-informatica) attraverso i quali si è proceduto ad attribuire/assegnare gli elaborati alle varie Sottocommissioni, limitandosi ad affermare come ciò sia avvenuto "*a random*".

Dal raffronto tra i verbali di correzione delle prove scritte (spesso diversissimi tra loro anche, soprattutto, nei "contenuti") e dalle assai differenti percentuali di promossi/bocciati, le Sottocommissioni risultano avere operato con modalità e con metodologie difformi tra loro, non applicando quindi in maniera omogenea quei principi e quei criteri di valutazione che erano stati predisposti (si veda il verbale 25.01.2019, ivi doc. 19) proprio allo scopo di evitare disomogeneità.

- Neppure sono state date indicazioni puntuali sulle modalità, anche informatiche, attraverso le quali è stato operato l'abbinamento codice-candidato: ciò impedisce di verificare la correttezza di tale essenziale operazione.

In merito, esiste infatti un verbale del 26.03.2019 (doc. 20) che sostanzialmente si limita a descrivere l'integrità della porta di accesso alla stanza, la chiusura della medesima stanza (con inserimento chiavi in apposita busta) al termine delle operazioni e il trasporto degli "scatoloni" senza invece precisare in cosa siano consistite – in concreto – le operazioni di abbinamento, in modalità telematica, del codice fiscale di ogni candidato al corrispondente "codice identificativo anonimo".

I chiarimenti appaiono doverosi anche alla luce del fatto che le prove scritte dei candidati (consegnati agli stessi in esito alle istanze di accesso agli atti) recano, nel margine basso, il Codice Fiscale del loro autore.

Occorreva chiarire le modalità attraverso cui la prova scritta (redatta con strumento informatico) è stata "collegata" al suo autore, attraverso l'abbinamento con il codice fiscale dello stesso.

E' infatti chiaro che se tale abbinamento è stato operato dal sistema informatico in occasione dell'automatico salvataggio della prova (allo scadere del tempo concesso per lo svolgimento), la regola dell'anonimato risulterebbe palesemente violata essendo possibile - dal codice fiscale - risalire al candidato autore dell'elaborato.

Neppure si comprende come sia potuto accadere che CINECA, nel corso delle operazioni del 25 e 26 marzo 2019, sia stata costretta a verificare *"che non ci fossero errori negli abbinamenti di n. 2 candidati (uno del Molise e uno della Sicilia)"* (pag. 5, doc. 20).

Di fatto, delle modalità attraverso le quali è stato operato l'abbinamento in questione (che ha comportato lo scioglimento dell'anonimato) manca un **processo verbale, visto il lacunoso e, a tratti persino inconferente, contenuto del verbale 26.03.2019 (doc. 20).**

Nessuna verbalizzazione da parte della Commissione attesta quindi i seguenti aspetti essenziali: quelli delle modalità, anche informatiche, relative allo scioglimento dell'anonimato e al conseguente abbinamento tra prova scritta e CF dell'autore.

Ne deriva la violazione della prescrizione della necessaria verbalizzazione delle operazioni di gara - quanto meno negli aspetti essenziali - come consacrato dalla normativa (tra l'altro nell'art. 15 D.P.R. n. 487/94, oltre che nel D.P.R. n. 140/08) e dalla Giurisprudenza in materia di pubblici concorsi.

Ma vi è di più.

Le censure qui svolte - unitamente a quelle attinenti al verbale di correzione della propria prova (il n. 9 della Sottocommissione n. 5: doc. 17), come illustrate al motivo di ricorso n. III - attestano come MIUR non abbia, all'oggi, provato che i punteggi di cui alla "scheda di valutazione" relativa al candidato con codice 1401 siano effettivamente quelli elaborati per la prova scritta della Prof.ssa

Brusaferrì: ciò anche in ragione degli innumerevoli errori materiali che stanno emergendo (vedere *infra*).

I sopra descritti vizi di verbalizzazione rappresentano altresì una palese violazione dei principi di imparzialità, legalità e di trasparenza dell'azione amministrativa indicati, anche dagli artt. 7 D.P.R. n. 686/57 e dell'art. 14 D.P.R. n. 487/94, come regole specificamente riferite ai concorsi in materia di pubblico impiego.

Senza dimenticare, peraltro, che trattarsi di regole ineludibili e di rilievo costituzionale (art. 97 della Costituzione) alle quali deve sempre conformarsi l'azione amministrativa.

Quanto sopra, infine, costituisce altresì evidente vizio di eccesso di potere per motivazione assente e/o carente.

- A conferma dell'assenza di trasparenza e, soprattutto, a dimostrazione delle irregolarità riguardo alle procedure, anche informatiche, di scioglimento anonimato e di quelle connesse alla valutazione delle prove, si allegano - a titolo esemplificativo - alcuni verbali di Sottocommissioni relativi alla correzione di presunti meri errori materiali.

Si tratta di correzioni di supposti errori materiali che vengono operate sia ante scioglimento dell'anonomato, che post (tra questi ultimi, il verbale n. 11 del 18.04.2019 della sottocommissione n. 29 Puglia, doc. 23).

Come indicato nella narrativa in fatto, ad oggi, la correzione di tali errori materiali ha già portato alla integrazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale: si veda il decreto 20.05.2019 qui allegato quale doc. 3.

Ad esempio, dopo la pubblicazione degli esiti (quindi, dopo lo scioglimento dell'anonomato), la Sottocommissione n. 24 Piemonte, in data 19 aprile 2019 con verbale n. 24, ha assunto un provvedimento dal contenuto a dir poco "oscuro": a partire dall'"oggetto", per finire con il "contenuto" (sempre doc. 23).

L'oggetto del verbale è: "*verbale n. 24 delle operazioni di correzione degli errori materiali riscontrati a valle*" (!?!; NdA) "*della chiusura della fase di valutazione dopo la fase di abbinamento*".

Ancora più oscuro è l'oggetto della (presunta) correzione di errore materiale visto che, per tutti gli elaborati richiamati, vi è una tabella che recita: "*il verbale corretto è il secondo, partendo da sinistra*" (!?!; Nda).

Vi sono anche verbali in cui compaiono voti irreali: a titolo esemplificativo, il verbale n. 5 del 21.02.2019 della sottocommissione n. 3 Calabria che, nella tabella dei punteggi dei "*quesiti a risposta aperta*" (per i quali il punteggio massimo era 80/100), riporta numerosi voti oltre l'80 (sempre doc. 23)!

Non manca un verbale (il n. 7 della Sottocommissione n. 32 Sicilia) in cui la Commissione si trasferisce a completare le valutazioni in un Hotel (doc. 23); un altro (il n. 12 Sottocommissione n.

23 Lombardia) in cui, dopo essersi riuniti in un'aula della Corte dei Conti, i commissari si trasferiscono presso l'abitazione del Presidente (doc. 23).

Il fatto che tantissime commissioni abbiano dovuto procedere a correggere (per supposti errori materiali) i verbali, **fa sorgere enormi dubbi sulle modalità di svolgimento delle operazioni, nonché sull'efficienza e idoneità del sistema informatico utilizzato.**

2.V) Presenta gravi irregolarità (di natura sostanziale) il verbale n. 3 del 25.01.2019 relativo alla riunione plenaria della Commissione del corso-concorso, con tutte le n. 37 Sottocommissioni. In tale riunione i membri delle Commissioni in seduta plenaria avrebbero dovuto (come si legge) procedere, tra l'altro, alla validazione delle domande in lingua straniera; presentare e condividere per omogeneità di giudizio la griglia di valutazione, la scheda di valutazione e i verbali delle operazioni di correzione.

Il verbale documenta come la riunione non si sia tenuta in seduta plenaria: e ciò non solo per la partecipazione (di cui si contesta la validità) non fisica, ma in videoconferenza Skype, di alcuni Presidenti di sottocommissione.

Infatti, dalle sottoscrizioni mancanti risulta che alla riunione non hanno partecipato (neppure in videoconferenza Skype): il Presidente della Sottocommissione n. 16 Lazio ed il Presidente della Sottocommissione n. 21 Lombardia (che, si legge, aveva rassegnato le dimissioni).

2.VI) In ogni caso, ai fini dell'accoglimento del ricorso proposto dalla Prof.ssa Brusafferri, potrà assumere natura dirimente quanto emerso dal **verbale (neppure numerato) datato 7.03.2019 della Sottocommissione n. 30** (doc. 24).

La scrivente difesa ritiene infatti tale documento idoneo a comprovare - in maniera oggettiva e non contestabile - le odierne censure di violazione del principio di parità di trattamento, oltre che dei principi di legalità, di trasparenza e di correttezza dell'azione amministrativa.

Innanzitutto, nel verbale si legge che *“dopo aver svolto il controllo finale”*, i commissari rilevano, e correggono, alcuni errori materiali: errori riguardanti compiti corretti nelle giornate precedenti.

Già non si comprende la motivazione di un controllo finale su tutti i compiti; ne', soprattutto, come fosse possibile che gli elaborati, già corretti e validati, fossero ancora in possesso della Commissione.

Ma vi è di più. Infatti, il verbale così prosegue:

“la Commissione ha proceduto, inoltre, alla rilettura di tutti gli elaborati” (tutti i 250 assegnati alla stessa assegnati, riletti in una giornata?!?!). *“e ha ritenuto, all'unanimità di procedere alla rivalutazione dei seguenti scritti: 7513, 7528, 7577, 7597 e 7608, anche in considerazione del punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua”.*

Per effetto di tale rilettura, la nuova “valutazione finale” dei suindicati elaborati porta la

Commissione ad assegnare agli stessi il punteggio di 70,00 o di 70,25: ossia, un voto utile all'accesso alle prove orali (il punteggio minimo è proprio 70)!

Quanto sopra lascia chiaramente intendere sia che i voti precedentemente assegnati non fossero utili all'ammissione alle prove orali; sia che la Commissione si è determinata a rivederli onde garantire, appunto, l'accesso di tali candidati agli orali:

- *“anche in considerazione del punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua”.*

In altri termini, la Commissione ha rivisto il punteggio finale - *alzandolo fino ad assegnare quello utile all'accesso all'orale* - **per “premiare” i candidati che avevano avuto un punteggio positivo nella prova di lingua.**

In disparte ogni considerazione sulla legittimità di tale operato, è di solare evidenza l'ingiustizia manifesta e la violazione della parità di trattamento con gli altri candidati e - per quanto interessa il presente giudizio - con l'odierna ricorrente.

E' infatti documentale come, pur avendo anche lei ottenuto un punteggio molto alto (18/20) per la prova di lingua (*e, complessivamente, un punteggio vicino a quello utile all'accesso alle prove orali: 64 punti, in luogo di 70*), la Prof.ssa Brusaferrì non abbia goduto dello stesso “trattamento” riservato dei candidati identificati con i nn. 7513, 7528, 7577, 7597 e 7608:

- *ossia, non abbia beneficiato di una rivalutazione del proprio elaborato, “anche in considerazione del punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua”!*

Alla luce di quanto sopra, la Prof.ssa Brusaferrì non può che insistere sulla **propria ammissione, con riserva, agli orali**; nonché, eventualmente (*ove occorresse, in ragione dei vizi appena denunciati*), all'ammissione della stessa alla ripetizione o alla correzione/rivalutazione della prova scritta, *“anche in considerazione del punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua”*, analogamente a quanto concesso ad altri candidati (*doc. 24*).

2.VII) Si contesta come alcune nomine (segnatamente dei componenti del Comitato tecnico-scientifico ex art. 13 del DM 138/2017) siano avvenute in spregio a quanto prescritto dall'art. 16 del DM n. 138/2017 e del DM prot. 1015 del 22.12.2017 con elenco (docc. 25/26).

All'art. 1 comma 2, lettera c, tale decreto, con riferimento alle condizioni ostative all'incarico di componente del suddetto Comitato, riproduce il tenore dell'art. 16 del DM n. 138/2017 prevedendo come i componenti del Comitato *“c) non debbono svolgere, o avere svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici”*.

In realtà, sono stati nominati componenti del Comitato anche coloro che avevano svolto corsi di formazione; tra gli altri: la prof.ssa MARIA ROSA SILVESTRO (al n. 29 dell'elenco, allegato al

DM 1015/2017, docc. 25/26 e <http://www.uciim.it/albo-formatori/maria-rosa-silvestro/>); la prof.ssa Daniela Marocchi (al n. 32 dell'elenco, e inserita nell'albo formatori <http://www.uciim.it/albo-formatori/daniela-marrocchi/>); la prof.ssa Maria Teresa Stancarone (al n. 45 dell'elenco, Dirigente scolastico in comando presso la DGOSV del MIUR CISL Scuola Puglia, che tenne corso in data 28/29 SETT 2018 <https://www.youtube.com/watch?v=4-KRdctitMM>) e la prof.ssa Nicoletta Biferale.

In tema di Commissioni, le sostituzioni dei Presidenti e dei membri delle Commissioni sono state talmente numerose (e lo sono tuttora) da rendere oggettivamente impossibile il rispetto dei principi di correttezza, legalità, trasparenza e di parità di trattamento che dovrebbero interessare l'azione della PA.

Non è credibile che con il continuo ed ininterrotto via-vai di membri delle commissioni, sia stato possibile garantire quell'omogeneità nei giudizi che costituisce regola fondamentale, ed imprescindibile, in materia di concorsi pubblici.

3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE E DELLA LEX SPECIALIS (D.P.R. N. 487/97; D.P.R. N. 297/94; DPR 140/2008; DM 138/2017; DDG 1259/2019); VIOLAZIONE PRINCIPI IN MATERIA DI ESPLETAMENTO DEI CONCORSI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; DI LEGALITÀ, TRASPARENZA, CHIAREZZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 97 COSTITUZIONE); NONCHE' DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO. MOTIVAZIONE ASSENTE O CARENTE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA e ARBITRARIETA'.

3.I) Il verbale n. 9 dell'8.03.2019 della Sottocommissione n. 5 che ha valutato la prova dell'odierna ricorrente risulta - al pari di tutti i verbali di detta Sottocommissione - viziato sotto vari profili.

Non può, innanzitutto, sfuggire una evidente "stranezza".

Esaminando i verbali in possesso della scrivente difesa redatti da tale Sottocommissione (trattasi dei verbali nn. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, doc. 18) emerge *ictu oculi* come gli stessi non siano "*omogenei*": ossia, redatti con le stesse modalità e con il medesimo contenuto.

Vi sono infatti le seguenti due tipologie di verbali, assai differenti tra loro:

- a) quelli che riportano, in apposita scheda riepilogativa, il punteggio dei "quesiti a risposta aperta" (i nn. 6, 8/10, 12/14);
- b) e quelli che **NON CONTENGONO ALCUNA INDICAZIONE DEI PUNTEGGI ASSEGNATI** (quindi, anche senza la scheda), limitandosi ad elencare il codice degli elaborati valutati (es. i nn. 3, 4 e 5).

Non sembrano neppure verbali redatti dalla stessa Sottocommissione!

3.II) E' comunque palese come le operazioni di valutazione delle prove scritte, e della conseguente verbalizzazione, siano avvenute in totale spregio: vuoi dei criteri fissati dalla Commissione giudicatrice in seduta plenaria in data 25.01.2019 (doc. 19); vuoi dai principi di legalità, trasparenza, chiarezza ed imparzialità dell'azione amministrativa e dei principi di parità di trattamento.

Proprio al dichiarato scopo di garantire *“omogeneità di giudizio tra i candidati”*, la Commissione giudicatrice in presunta seduta plenaria aveva approvato, tra l'altro, la *“scheda di valutazione della prova in formato excel”* e i *“verbali delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte”*: doc. 19.

Con particolare riferimento al **verbale n. 9** di valutazione della prova scritta dell'odierna ricorrente (doc. 17), le difformità rispetto al “modello” predisposto ed approvato nella seduta del 25.01.2019 hanno natura sostanziale, non solo formale.

Manca infatti la precisazione che, subito al termine delle operazioni di correzione della prova scritta, “l'intera Commissione” abbia proceduto alla “validazione del voto attribuito attraverso la piattaforma riservata”.

E' quindi stata omessa l'attestazione dell'immediata verbalizzazione e dell'altrettanto immediata validazione del voto attraverso l'inserimento del verbale nella piattaforma riservata.

Per meglio comprendere il rilievo in esame, si allega - a titolo esemplificativo - il verbale di altra sottocommissione (*segnatamente: il verbale n. 11 della sottocommissione n. 31*, ivi doc. 28) che, al termine delle operazioni di correzione, verbalizzava e certificava che: *“al termine delle operazioni di correzione della prova scritta, l'intera Commissione procede alla validazione del voto attribuito attraverso la piattaforma riservata”*.

Quanto denunciato con riguardo al verbale n. 9 (*invero, vale a tutti i verbali della Sottocommissione n. 5: cfr. doc. 17 e doc. 18*) non costituisce mera irregolarità formale rispetto all'obbligo di verbalizzazione.

Così come redatto il verbale in questione **NON CERTIFICA e, anzi, ESCLUDE** il compimento di un preciso adempimento - *quello dell'immediata validazione dell'attribuzione del voto attraverso l'inserimento, parimente immediato, del verbale nella piattaforma riservata* - imposto: vuoi dai principi di legalità, trasparenza, chiarezza ed imparzialità che governano l'azione amministrativa nell'ambito di pubblico concorso; vuoi dalle prescrizioni date dalla Commissione con il verbale 25.01.2019 (doc. 19).

All'oggi non è neppure dato sapere se tale adempimento sia mai stato operato e, nel caso, quando: prova ne è che tale verbale non è ancora “caricato” sul portale internet del MIUR, nell'area riservata di Polis “istanze on line”.

Tale ultima circostanza, unita al fatto che per avere detto documento (*non visibile in occasione dell'accesso agli atti dell'8/05/2019, attraverso l'area riservata Polis*) la prof.ssa Brusafferri ha

dovuto presentare seconda istanza di accesso agli atti in data 10.05.2019 (riscontrata con l'invio del documento), genera dubbi persino sul fatto che il verbale venne redatto dalla Commissione al termine della giornata di correzione.

Ma non solo.

Come già dedotto nei precedenti motivi di ricorso, le odierne censure - unitamente a quelle attinenti alle irregolarità del sistema informatico e alle omesse indicazioni delle procedure per lo scioglimento dell'anonimato - attestano come MIUR non abbia, all'oggi, provato che i punteggi di cui alla "scheda di valutazione" relativa al candidato con codice 1401 siano effettivamente quelli elaborati per la prova scritta della Prof.ssa Brusaferrì: ciò anche in ragione degli innumerevoli errori materiali che stanno emergendo (come documentati).

In ogni caso, quanto sopra dedotto attesta come la Sottocommissione abbia apertamente violato l'obbligo posto dalla normativa (tra l'altro nell'art. 15 D.P.R. n. 487/94, oltre che nel D.P.R. n. 140/08), confermato dalla Giurisprudenza in materia di pubblici concorsi, della necessaria verbalizzazione delle operazioni di gara, quanto meno negli aspetti essenziali.

In punto si richiama, *ex multis*: "il principio della necessaria verbalizzazione delle operazioni di concorso, quanto meno negli aspetti essenziali, è consacrato nell'art. 15 D.P.R. 09.05.94 n. 487, e costituisce espressione di un principio generale già affermato dall'art. 8 D.P.R. 03.05.57 n. 686" (Consiglio di Stato sez. VI, 12.01.11 n. 115).

Ancora una volta si rileva come i descritti vizi di verbalizzazione rappresentino altresì violazione dei principi di imparzialità, legalità e di trasparenza dell'azione amministrativa indicati anche dagli artt. 7 D.P.R. n. 686/57 e dall'art. 14 D.P.R. n. 487/94, come regole specificamente riferite ai concorsi in materia di pubblico impiego.

Si tratta in ogni caso di regole ineludibili e di rilievo costituzionale (art. 97 della Costituzione).

Quanto sopra rappresenta altresì vizio di eccesso di potere per motivazione assente e/o carente.

3.III) Il verbale di correzione n. 9 dell'8.03.2019 di valutazione della prova scritta dell'odierna ricorrente (doc. 17) si discosta dai criteri fissati dalla Commissione in (pretesa) seduta plenaria con il verbale 25.01.2019 anche con riguardo ad altro aspetto: quello dei tempi di correzione.

Il citato verbale 25.01.2019 stabiliva (con l'allegata bozza di "verbale n. 1 delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte") che "la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti".

Come riporta il verbale n. 9, il giorno 8 marzo 2019 la Sottocommissione n. 5 iniziava i lavori alle ore 11,30, per terminarli alle 21,00.

Quindi, in quella giornata la Sottocommissione ha lavorato complessivamente per 9,30 ore.

Al netto di tutti i necessari adempimenti preliminari iniziali (tra cui, quelli attinenti al descritto

accesso, attraverso la piattaforma riservata, ai testi dei quesiti della prova scritta di tutti i candidati) e di tutti quelli finali (tra cui, la stesura del verbale; la compilazione della griglia e che, tra l'altro, avrebbero dovuto comprendere la validazione finale delle prove scritte), si può ragionevolmente ipotizzare che alle operazioni di correzione vera e propria la Sottocommissione abbia dedicato al massimo 7,30/8,00 ore.

E senza neppure contare una pausa (non segnalata) per il pranzo!

Considerato che le prove scritte corrette quel giorno sono state n. 26, ne deriva che la Commissione ha impiegato per leggere, discutere e valutare (in maniera congiunta e unitaria) ciascuna prova scritta, al massimo 15/18 minuti:

480 minuti (pari a 8 h di correzione ininterrotta!) : 26 prove scritte = h. 18 minuti.

Un tempo quasi dimezzato rispetto ai 30 minuti previsti.

Un tempo in ogni caso oggettivamente **insufficiente** per leggere, discutere e valutare in maniera corretta, congrua e ragionevole n. 26 prove scritte composte, ciascuna, da ben 15 quesiti.

Sotto l'aspetto dell'omogeneità dei giudizi e a fini comparativi, unitamente al verbale n. 6 della Sottocommissione n. 5 si allega la scheda di valutazione della prova contrassegnata al n. 1339 e la risposta data da tale candidato al quesito n. 4 (cui la Commissione ha attribuito il punteggio di 9.00).

La disparità di giudizio tra la valutazione data al quesito n. 4 della ricorrente e quella data al candidato con prova n. 1339 è evidente, anche semplicemente con riferimento agli indicatori di cui al criterio n. 1 e all'indicatore di cui al criterio 3 (relativo all'inquadramento normativo): cfr. docc. 7/8 e 23.

ISTANZE ISTRUTTORIE E MEZZI DI PROVA EX ARTT. 63 E SS C.P.A.

In ragione delle irregolarità e delle violazioni descritte, si chiede che il Tar Lazio Voglia disporre l'acquisizione:

- a) dei documenti oggetto di apposite istanze di accesso agli atti della ricorrente (qui allegate quali docc. 9/14, nelle parti non evase dall'Amministrazione resistente;
- b) in ogni caso, dei mancanti verbali della Sottocommissione n. 5 insediatasi in Campania (già oggetto dell'accesso agli atti datato 10.05.2019, doc. 14; cfr. i verbali già allegati quali doc. 23), ordinando comunque all'Amministrazione resistente di indicare il punteggio complessivo assegnato alle prove scritte, per accertare (*anche, ma non solo, attraverso la percentuale degli ammessi alla prova orale*) se vi sia stata applicazione delle prescrizioni e dei criteri di valutazione predisposti dalla Commissione in seduta plenaria per garantire omogeneità di giudizio (verbale 25.01.2019, doc. 19).

In ragione dell'inefficienza e del malfunzionamento dei sistemi informatici (hardware e software

Cineca) qui censurati (*denunciati dalla ricorrente nel verbale d'aula della prova scritta*, ivi doc. 6, e risultanti anche da documentati di parte resistente: in primis, dal verbale MIUR 25.03.2019, doc. 20), considerate inoltre le numerose correzioni di errori disposte da MIUR (*che tra l'altro hanno già portato la PA a rettificare l'elenco dei candidati ammessi*: doc. 3), si chiede al Tar Lazio di disporre, ex art. 63 e ss CPA, l'acquisizione di ogni utile incartamento concorsuale (anche di natura informatica) e/o di disporre una CTU (o verifica) per accertare:

- le informazioni riguardanti l'applicativo del software CINECA utilizzato per lo svolgimento della prova scritta, onde verificare le denunciate disfunzioni e/o l'idoneità a garantire il corretto funzionamento della prova;
- le modalità di salvataggio e di conservazione del file della prova scritta della Prof.ssa Brusaverri,
- le modalità relative allo scioglimento dell'anonimato e all'abbinamento prova scritta/codice identificativo/codice fiscale della ricorrente;
- che i punteggi di cui alla "scheda di valutazione" relativa al candidato con codice 1401 siano effettivamente quelli elaborati per la prova scritta della Prof.ssa Brusaverri.

SULL'ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE

Quanto al *fumus boni juris*, si rimanda alla narrativa che precede.

Il danno è *in re ipsa* grave ed irreparabile.

Ritenendo viziato il procedimento de quo, ed illegittima l'esclusione della ricorrente dalle prove orali del corso-concorso (*avvenuta attraverso la censurata attribuzione alla prova scritta di punteggio insufficiente all'ammissione alle prove orali*), la mancata sospensione degli atti impugnati causerebbe alla Prof.ssa Brusaverri un pregiudizio grave ed irreparabile visto che ne impedirebbe la partecipazione alle prove orali, precludendo definitivamente alla stessa di accedere al ruolo di dirigente scolastico.

La graduatoria di merito del corso-concorso in parola avrà effetto "ad esaurimento": essa rimarrà valida fino all'assunzione di tutti i vincitori e di tutti gli idonei in essa inserito.

All'oggi, le ricorrente non sa se e quando un nuovo concorso verrà indetto nuovamente dall'Amministrazione Scolastica.

Senza l'accoglimento della domanda cautelare, il descritto interesse legittimo della Prof.ssa Brusaverri non verrebbe infatti tutelato da un mero eventuale accoglimento, nel merito, del presente ricorso.

La sentenza favorevole dalla ricorrente sarebbe *inutiles data* se non giungesse in tempo utile a consentire l'ammissione della ricorrente alle prove orali il cui inizio è stato fissato da MIUR per il 20.05.2019; con termine non prima della seconda metà di giugno/prima decade di luglio 2019 a seconda dei calendari fissati dalle n. 37 Commissioni (ad esempio, la Commissione n. 5 terminerà

soltanto in data 11.07.2019).

Per contro, in caso di accoglimento della presente istanza la ricorrente potrebbe affrontare la prova orale e dare dimostrazione delle proprie capacità, conoscenze e competenze.

L'accoglimento di detta domanda appare tanto più necessaria **se si considera l'operato della Sottocommissione n. 30, come documentato dal verbale datato 7.03.2019** *(si rimanda al doc. 24 e al motivo n. II ut supra).*

Tale verbale attesta di come la Commissione abbia disposto, in esito ad una *"rilettura di tutti gli elaborati"*, di procedere *"alla rivalutazione"* degli scritti ivi indicati e di assegnare un punteggio utile all'accesso alla prova orale *"anche in considerazione del punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua"*.

A tale scopo si impone un intervento cautelare dell'Ill.mo Collegio adito che - *sospendendo gli atti amministrativi qui impugnati, nella parte in cui risultano comunque lesivi della posizione della ricorrente* - ammetta, con riserva, la Prof.ssa Rosaria Brusaferrì a sostenere la prova orale del corso-concorso di cui è causa.

La tutela richiesta consentirebbe di ripristinare, nelle more processuali, la legittimità violata in conformità alle norme, ai principi e ai presupposti in fatti di cui si denuncia la violazione, e di realizzare al contempo l'interesse della ricorrente.

Si chiede quindi che, in sede cautelare, venga ordinata all'Amministrazione resistente l'ammissione dell'odierna ricorrente (nell'elenco dei candidati ammessi) alla prova orale del corso-concorso in esame *(il cui inizio è stato fissato da MIUR per il 20.05.2019 ed il cui termine è fissato non prima della seconda metà di giugno/prima decade di luglio 2019, a seconda dei calendari fissati dalle n. 37 Commissioni; ad esempio, la Commissione n. 5 terminerà soltanto in data 11.07.2019)*, in ogni caso anche previa riconvocazione della Commissione designanda.

Con riferimento all'ammissione alla prova orale, la Prof.ssa Brusaferrì chiede espressamente di poter svolgere tale prova innanzi ad una delle Commissioni istituite in Regione Lombardia in quanto **la ricorrente è dipendente MIUR ammessa, sin dal 2011, ai benefici della L. 104/1992 per l'assistenza al genitore disabile ed invalida (la madre).**

In proposito, si evidenzia come la madre della ricorrente sia **invalida al 100%** e necessiti pertanto dell'assistenza giornaliera della figlia: doc. 15.

Per tale motivo, la Prof.ssa Brusaferrì si troverebbe in gravissima difficoltà nel caso in cui, nell'auspicata ipotesi di accoglimento della presente domanda cautelare (con istanza di ammissione con riserva alle prove orali), fosse costretta ad assentarsi - anche per un solo giorno - per svolgere la prova orale in Regione diversa dalla Lombardia.

Per tutti i suesposti motivi, la Prof.ssa Rosaria Brusaferrì, difesa e rappresentata come in atti

CHIEDE

Che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, *contrariis rejectis*, Voglia:

in via preliminare e cautelare: sussistendone i presupposti di legge per i motivi in atti, e previa audizione dei difensori in Camera di Consiglio, sospendere il Decreto MIUR - Direzione generale (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del 27 marzo 2019, prot. n. AOODPIT n.0000395 (*di ammissione alle prove orali dei candidati di cui all'allegato elenco, in relazione al "corso-concorso nazionale per esami e titoli finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali" bandito con DDG del 23.11.17 n. 1259 del MIUR, doc. 4*) e l'allegato elenco (come integrato, dal DDG MIUR 20.5.2019, doc. 3), nella parte in cui non recano il nominativo dell'odierna ricorrente tra quelli degli ammessi alla successiva prova orale, con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale (ivi compresi, il verbale 8.03.2019 di valutazione della prova scritta della ricorrente e la scheda di valutazione);

per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente l'ammissione - con riserva - della ricorrente alla prova orale del *"corso-concorso nazionale per esami e titoli finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali"* (DDG n. 1259/17), anche previa riconvocazione della Commissione designanda; con richiesta di ammissione da disporsi innanzi a una delle Commissioni istituite in Lombardia, per le ragioni indicate in atti.

Nel merito:

- accogliere il ricorso perché fondato in fatto ed in diritto con ogni conseguenza di legge (come meglio indicate in atti); in particolare, annullando tutti i provvedimenti impugnati, nella parte in cui sono lesivi della posizione della odierna ricorrente;
- per l'effetto, **ordinare** all'Amministrazione resistente l'ammissione - con riserva - della ricorrente alla prova orale del *"corso-concorso nazionale per esami e titoli finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali"* (DDG n. 1259/17); con richiesta (*per le ragioni indicate in atti*) anche previa riconvocazione della Commissione designanda; con richiesta di ammissione da disporsi innanzi a una delle Commissioni istituite in Lombardia; nonché, eventualmente (*ove occorresse, in ragione dei vizi denunciati*), ordinare l'ammissione della ricorrente alla ripetizione o alla ricorrezione/rivalutazione della prova scritta (in analogia a quanto disposto dalla Commissione n. 30, verbale 7.03.2019, doc. 24).

In via istruttoria: accogliere le istanze istruttorie ex artt. 63 e ss. c.p.a. articolate in atti e, per l'effetto ordinare all'Amministrazione resistente la produzione dei seguenti documenti:

- i documenti oggetto di istanze accesso agli atti (docc. 9/14), per la parte non evasa;
- in ogni caso, i restanti verbali della Sottocommissione n. 5 insediatasi in Campania (*già oggetto dell'accesso agli atti datato 10.05.2019, doc. 14; cfr. i verbali già allegati quali doc. 23*), ordinando comunque all'Amministrazione resistente di indicare il punteggio complessivo assegnato alle prove scritte, per accertare (anche, ma non solo, attraverso la percentuale degli

ammessi alla prova orale) se vi sia stata corretta applicazione delle prescrizioni e dei criteri di valutazione predisposti dalla Commissione in seduta plenaria per garantire omogeneità di giudizio (verbale 25.01.2019, doc. 19).

Sempre per i motivi in atti, si chiede al Tar Lazio di disporre, ex art. 63 e ss CPA, l'acquisizione di ogni utile incartamento concorsuale (anche di natura informatica) e/o di disporre una CTU (o verifica) atte ad accertare:

- le informazioni riguardanti l'applicativo del software CINECA utilizzato per lo svolgimento della prova scritta; onde verificare le denunciate disfunzioni e/o l'idoneità a garantire il corretto funzionamento della prova;
- le modalità di salvataggio e di conservazione del file della prova scritta della Prof.ssa Brusaferrì,
- le modalità relative allo scioglimento dell'anonimato e all'abbinamento prova scritta/codice identificativo/codice fiscale della ricorrente;
- che i punteggi di cui alla "scheda di valutazione" relativa al candidato con codice 1401 siano effettivamente quelli elaborati per la prova scritta della Prof.ssa Brusaferrì.

In ogni caso: con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del presente giudizio.

Con riserva di proporre motivi aggiunti e/o di impugnare atti allo stato non conosciuti.

Si chiede di essere sentiti in Camera di Consiglio.

Dichiarazione ex art. 9, comma 5 L. n. 488/99: *ai sensi e per gli effetti dell'articolo ut supra si dichiara, ai fini del contributo unificato di iscrizione a ruolo, che il valore dell'odierno gravame è indeterminabile e che, trattandosi di materia di pubblico impiego, il suddetto contributo è dimezzato (Euro 325,00).*

Si producono i documenti come elencati in atti.

Milano - Roma, lì 22 maggio 2019

Avv. Elena Giardina

(firmato digitalmente ai sensi di legge)

Avv. Fabio Francesco Franco